

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2024
65/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE
CENTRALE ELETTRICA DI CAPRI, PER L'ANNO 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1285^a riunione del 5 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2023, 43/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 43/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2023, 59/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 59/2023/R/eel);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito anche: SIPPIC), datata 7 aprile 2017, prot. Autorità 13881, di pari data (di seguito: prima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20181, del 9 giugno 2017 (di seguito: seconda comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20182, del 9 giugno 2017 (di seguito: terza comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 8 giugno 2017, prot. Autorità 20183, del 9 giugno 2017 (di seguito: quarta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20667, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Sippic);

- la comunicazione di SIPPIC, datata 14 giugno 2017, prot. Autorità 20668, di pari data (di seguito: sesta comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 14 maggio 2019, prot. Autorità 12787, del 15 maggio 2019;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 19 giugno 2019, prot. Autorità 16400, del 20 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 7 febbraio 2020, prot. Autorità 4428, di pari data;
- la comunicazione di SIPPIC, del 17 febbraio 2021, prot. Autorità 7129, di pari data (di seguito: settima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 23 febbraio 2021, prot. Autorità 8190, di pari data (di seguito: ottava comunicazione Sippic);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 30 settembre 2021, prot. Autorità 36150, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 19 dicembre 2022, prot. Autorità 68538, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di SIPPIC, del 14 novembre 2023, prot. Autorità 71345, di pari data (di seguito: nona comunicazione Sippic);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 26 gennaio 2024, prot. Autorità 6404, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di SIPPIC, del 12 febbraio 2024, prot. Autorità 10461, di pari data (di seguito: decima comunicazione Sippic);
- la comunicazione di SIPPIC, del 16 febbraio 2024, prot. Autorità 12396, di pari data (di seguito: undicesima comunicazione Sippic).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza presentata da SIPPIC con la prima comunicazione Sippic, come integrata dalle comunicazioni Sippic dalla seconda alla sesta (di seguito: istanza di ammissione), l’Autorità ha ammesso l’impianto essenziale Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione dei costi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui sarebbero risultate soddisfatte le condizioni espresse nella suddetta deliberazione - ivi incluso il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale - e il giorno 31 dicembre 2022;
- con la prima comunicazione Terna, l’omonima società ha informato l’Autorità in merito allo stato di attuazione delle condizioni di cui alla deliberazione 491/2017/R/eel e, a valle di un articolato percorso volto a soddisfare la condizione sul rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale, SIPPIC, con la settima e ottava comunicazione Sippic, ha presentato l’autorizzazione unica ambientale (di seguito: AUA) relativa all’impianto Centrale elettrica di Capri, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito: SUAP) del Comune di Capri in data 14 febbraio 2021;
- il rilascio dell’AUA da parte del SUAP del Comune di Capri integra il requisito del rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale previsti dalla deliberazione 491/2017/R/eel, salvo il sopravvenire di provvedimenti di revoca; alla luce di ciò e delle informazioni rese da Terna con la prima comunicazione Terna, sentito il Collegio dell’Autorità, con la lettera DMEA è stato comunicato a SIPPIC la decorrenza dell’assoggettamento dell’impianto Centrale elettrica di Capri al regime di reintegrazione a decorrere dal 15 febbraio 2021, ai sensi della deliberazione 491/2017/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 59/2023/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall’utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l’Autorità ha definito l’importo di un acconto del Corrispettivo, relativo al primo semestre 2022, per l’impianto Centrale elettrica di Capri di SIPPIC;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all’impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la nona comunicazione Sippic, come integrata dalla decima e undicesima comunicazione Sippic in risposta alla lettera DIME, l’omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l’anno 2022, in relazione all’impianto Centrale elettrica di Capri;
- rispetto all’impianto Centrale elettrica di Capri, SIPPIC è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un

flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l’acconto *ex comma 65.30* già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall’utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell’anno 2022 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;

- ai fini del presente provvedimento, non essendo sinora stato mai determinato dall’Autorità il Corrispettivo per il citato impianto, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende la stima dei costi fissi per l’anno 2022 contenuta nell’istanza di ammissione; da detta stima sono escluse le voci di costo per accise e bettolina, dato che, come già evidenziato con la deliberazione 59/2023/R/eel, queste ultime voci, essendo relative al combustibile, non sono classificabili tra i costi fissi ai sensi della deliberazione 111/06;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la terza comunicazione Terna, che segnala la validità anche per l’anno 2022 di quanto espresso per l’anno precedente con la seconda comunicazione Terna, Terna ha inviato all’Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti, dai quali emerge che l’indisponibilità dell’impianto Centrale elettrica di Capri nell’anno 2022 non è risultata superiore rispetto alla media del triennio precedente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 43/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato, ai fini della determinazione del Corrispettivo dell’impianto Centrale elettrica di Capri per il periodo di riferimento dell’anno 2021, l’istanza di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione avanzata da SIPPIC, per tenere conto delle caratteristiche del servizio di essenzialità reso con l’impianto e dei vincoli ai quali lo stesso è soggetto (di seguito: modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione);
- con la nona comunicazione Sippic, l’omonimo utente ha richiesto di applicare anche all’anno 2022 la modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione e, dalla terza comunicazione Terna, si evince che i profili tecnici sottesi alla richiesta di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione e descritti con la seconda comunicazione Terna continuano a valere anche per l’anno 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare l’istanza di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione avanzata da SIPPIC con la nona comunicazione Sippic, ai fini della determinazione del Corrispettivo dell’impianto Centrale elettrica di Capri per l’anno 2022;
- che, al fine di contenere l’onerosità dell’esposizione finanziaria cui è soggetta SIPPIC, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all’impianto Centrale elettrica di Capri, per l’anno 2022,

precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla terza comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;

- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Centrale elettrica di Capri di SIPPIC, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2022, di cui alle comunicazioni Sippic dalla nona all'undicesima, e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2022, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 59/2023/R/eel

DELIBERA

1. di approvare, in relazione all'impianto Centrale elettrica di Capri, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di modifica dei criteri di calcolo del margine di contribuzione avanzata da S.I.P.P.I.C. S.p.A. con la nona comunicazione Sippic;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a S.I.P.P.I.C. S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 marzo 2024;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini